



COMUNE DI CARONNO VARESINO

Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501

Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it

P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: TUTELA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2021

ORDINANZA N. 000028

Caronno Varesino, 03.06.2021

IL SINDACO

Rilevato che, a partire dal mese di giugno 2021, sono in programma nel territorio comunale alcune manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo che costituiscono occasione di raggruppamento in spazi pubblici di un numero di partecipanti subordinato alla normative vigenti in materia di contenimento del COVID 19;

Richiamate le Circolari del Signor Prefetto di Varese emanate negli scorsi anni in merito alla sicurezza delle manifestazioni pubbliche;

Richiamate inoltre le Direttive Ministeriali concernenti “Linee guida per l’individuazione di misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, comunicate con nota Prefettura del 02.08.2018.

Atteso che l’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata, elevati standards di sicurezza, adottando anche idonee misure di safety individuate e prescritte durante l’iter propedeutico al rilascio dell’autorizzazione.

Visti i protocolli sanitari e le linee guida vigenti in materia di spettacoli e manifestazioni pubbliche, che sono in continuo aggiornamento in relazione all’andamento dei contagi.

Rilevato il permanere del rischio di minacce terroristiche in occasione delle suddette manifestazioni, che può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come già avvenuto in passato;

Atteso che le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

Considerato che, nella maggior parte delle manifestazioni di cui in premessa, è prevista la somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita per asporto delle stesse.

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro o latta;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro o latta;

Ritenuto inoltre necessario ribadire il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni di cui sopra, nonché la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.

Visti:

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni temporanee in programma nell'anno 2021 in luogo pubblico o aperto al pubblico, per tutta la durata della manifestazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito in cui si terranno le suddette manifestazioni,

- **il divieto di trasporto, consumo nonché semplice detenzione di bevande o alimenti, di qualsiasi genere, conservate in contenitori di vetro o latta.** E' fatta eccezione per l'area interna ai pubblici esercizi e locali nonché l'area esterna regolarmente autorizzata, anche a carattere stagionale degli stessi mediante provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- **Il divieto di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni di cui sopra, nonché la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.**

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, **impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato**, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.



COMUNE DI CARONNO VARESINO

Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501

Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it

P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

PRESCRIZIONI ULTERIORI:

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata, elevati standards di sicurezza, adottando anche idonee misure di safety individuate e prescritte durante l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione.

A tal proposito gli organizzatori di manifestazioni e/o eventi succitati avranno l'obbligo di adottare tutte le misure di Safety e Security, proporzionate alle caratteristiche ed all'affluenza di persone prevista per ogni singolo evento, così come descritte nelle allegate Linee guida Ministeriali

Gli organizzatori, oltre a quanto stabilito dalla succitata nota Ministeriale, avranno l'ulteriore obbligo di presidiare e vigilare, nei punti stabiliti dalle barriere mobili o fisse.

Resta inteso che lo svolgimento delle suddette manifestazioni è subordinato ai provvedimenti che verranno adottati in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, ed alle relative linee guida che verranno emanate.

La presente ordinanza, dalla data di entrata in vigore, sostituisce integralmente ogni altro analogo provvedimento in precedenza adottato.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
(Arch. Raffaella Galli)